

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1050

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STERPA, SERRENTINO

Presentata il 17 luglio 1987

Applicazione dell'articolo 351 del codice di procedura penale, concernente il diritto di astenersi dal testimoniare, nei confronti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La trattazione di materie di lavoro, fiscali, tributarie, doganali, valutarie, societarie e simili richiede conoscenze a carattere altamente specialistico che per lo più esulano da quelle inerenti ai corsi di laurea in giurisprudenza. Per questo hanno avuto riconoscimento e disciplina giuridica libere professioni diverse da quella forense, ma che con questa hanno in comune, tra l'altro, l'obbligo per legge in chi le esercita del segreto professionale e il rapporto di fiducia, e quindi di riservatezza, che si instaura tra gli esercenti e coloro che ad essi si rivolgono. Ne consegue che gli esercenti la professione forense e gli esercenti le altre più nuove professioni vengono a trovarsi in posizioni analoghe o identiche per quello che riguarda la loro attività.

In posizioni diverse, invece, essi vengono a trovarsi nei riguardi di norme di procedura penale (aventi riflessi anche su norme di procedura civile) e precisamente di quelle riguardanti la loro testimonianza nei processi. Infatti, mentre gli avvocati e procuratori, ai sensi dell'articolo 351 del codice di procedura penale, « non possono, a pena di nullità, essere obbligati a deporre su ciò che a loro fu confidato o è pervenuto a loro conoscenza per ragione della loro professione », l'applicazione dello stesso articolo 351 è stata estesa, all'interno delle cosiddette categorie professionali economiche (dottori commercialisti, ragionieri liberi professionisti e consulenti del lavoro) ai soli consulenti del lavoro con la legge 11 gennaio 1979, n. 12, con la quale è stata ordinata la loro professione. Di converso, i dottori

commercialisti e ragionieri liberi professionisti possono essere obbligati a testimoniare contro loro clienti, non essendo stata estesa anche nei loro confronti l'applicazione di tale articolo 351. Si pone, di conseguenza, l'esigenza di disciplinare la testimonianza anche di questi professionisti nel processo penale in cui sia imputato un loro cliente. A ciò tende la pre-

sente iniziativa legislativa che, in attesa di una nuova e più moderna disciplina di tutte le libere professioni, è diretta appunto a mettere su di un piano paritetico le libere professioni, anche nello stesso ambito di quelle economiche, per evitare disparità di trattamento nei rapporti fiduciari quando assumono rilievo materie penalmente rilevanti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Nei loro confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale ».